

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O AD ESSE ASSIMILATE CHE RECAPITANO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA (approvato con delibera di c.c. n°34 del 23.06.2006)

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili che non possono recapitare in pubblica fognatura, ai sensi del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, della Legge Regionale n.. 64/2001, del Decreto Presidente Giunta Regionale n. 28/R del 23/05/2003. Il presente provvedimento individua altresì le tipologie dei sistemi di trattamento dei reflui domestici ritenuti idonei da porsi a corredo degli insediamenti ed installazioni od edifici isolati (art. 100, comma 3° del Decreto Legislativo 152/06) nonché i procedimenti per le modifiche e/o integrazioni e/o variazioni relative alle autorizzazioni allo scarico già rilasciate

- della titolarità e della ragione sociale;
- delle caratteristiche tipologiche degli impianti di depurazione;
- delle caratteristiche quali – quantitative dello scarico,

Per i termini di riferimento utilizzati nel presente regolamento si rimanda alle definizioni contenute nell'art. 74 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Competenza

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici provvede con proprio atto al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 ed alle eventuali diffide, sospensioni e revocche delle stesse;

Art. 3 - Modalità di presentazione dell'istanza.

L'istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico deve essere presentata in bollo, sull'apposito modello approvato, compilato in ogni sua parte, completo della documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa, ed indirizzata al Sindaco del Comune – Ufficio Ambiente - Piazza Aldo Moro 1, 55012 – Capannori – LU -. Gli uffici provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo art. 6. Nel caso di richiesta di autorizzazioni allo scarico dei soli reflui di natura domestica o assimilabili posti a corredo di attività produttive e/o artigianali la domanda per il rilascio di nuova autorizzazione deve essere presentata, in duplice copia, allo Sportello Unico delle Attività Produttive di questa Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Oneri di autorizzazione

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il richiedente è tenuto a versare al Comune la somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli art. 2, 3, 4 della L.R. 64/2001 pari ad € 20,00 (Euro Venti / 00 Centesimi) a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 64/2001. La suddetta somma dovrà essere corrisposta all'atto della presentazione della domanda, allegando alla medesima la rispettiva ricevuta di pagamento effettuata sul c.c. postale n. 124552 intestato alla Tesoreria del Comune di Capannori indicando la causale, oppure tramite versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Capannori, o a mezzo bonifico bancario a favore Comune di Capannori Tesoreria Comunale ABI 6200 CAB 24701 c/c n. 999999. Potranno essere richiesti ulteriori oneri istruttori aggiuntivi nel caso che la domanda debba ottenere il parere del Dipartimento ARPAT di Lucca, in tal caso la somma richiesta sarà determinata in base al tariffario al momento in vigore applicato dal Dipartimento ARPAT di Lucca.

Art. 5 - Documentazione a corredo della domanda.

Alla domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione :

1) - *Planimetria di zona in scala 1:10.000 (Corografia) e in scala 1:2000 al fine di individuare l'esatta ubicazione del fabbricato sul territorio, l'area di proprietà e/o la resede del fabbricato ;*

2) - *Elaborato grafico titolato "Sistema smaltimento liquami" Tale elaborato dovrà contenere:*

- *il fabbricato ove si originano gli scarichi con indicata la destinazione d'uso dei relativi vani,*
- *il sistema di trattamento adottato, il suo dimensionamento e le sue caratteristiche costruttive, il tracciato degli scarichi ed il suo posizionamento rispetto al fabbricato ove gli scarichi si originano e ad eventuali fabbricati limitrofi, ai confini, alle condotte, pozzi e serbatoi per acqua potabile ,*
- *il punto ove gli scarichi defluiscono nel suolo, o nel corso d'acqua superficiale,*

3) – *Attestazione di tecnico abilitato sulla corrispondenza, tra il sistema di trattamento reflui autorizzato, dal punto di vista edilizio, con il sistema realizzato;*

4) - *Se l'autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue domestiche od assimilate provenienti da edifici aventi destinazioni d'uso diverse dalla civile abitazione occorre produrre attestazione di tecnico abilitato sulla non presenza nel fabbricato di scarichi del tipo "industriale" ;*

5) - *Relazione tecnica la quale precisi la tipologia dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, il numero degli abitanti equivalenti, il periodo di utilizzo dell'immobile (Saltuario o continuativo), il dimensionamento e le caratteristiche degli impianti di trattamento dei reflui e la descrizione del funzionamento dell'impianto di trattamento ;*

6)–*Relazione geologica per lo smaltimento nel terreno con definizione del rispetto dei vincoli previsti dalla D.I. del 04.02.77 e del dimensionamento dei sistemi di smaltimento nel suolo ;*

7) – *Se l'autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue provenienti da piscine deve essere allegata relazione di funzionamento con riferimento al sistema utilizzato per abbattimento degli inquinanti microbiologici, il numero dei lavaggi dei filtri che sono eseguiti nel corso di un anno ed i litri di acqua che vengono scaricati;*

8) - *Ricevuta di versamento di € 20,00 (Euro Venti / 00 Centesimi) per spese istruttoria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. n.64/2001;*

Art. 6 - Istruttoria

L'istruttoria e' finalizzata ad accertare che:

a) l'istanza sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo;

b) esista rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione e le condizioni normative e regolamentari previste per l'attivazione dello scarico.

E' facoltà dell'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche ai sensi del D.P.G.R. n. 28/R del 23/05/2003, effettuare specifico sopralluogo di accertamento e verifica di quanto dichiarato.

Art. 7 – Termini di istruttoria e sanzioni

Il termine di istruttoria procedimentale per le domande di Autorizzazione è fissato in giorni 60 (Sessanta) decorrenti dalla data di acquisizione della domanda da parte dell'Ufficio Ambiente. Il termine di cui sopra è sospeso in caso di comunicazione trasmessa al titolare dello scarico di richiesta di integrazione alla documentazione presentata. In tal caso il termine di 60 (Sessanta) giorni è interrotto e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta. Qualora la documentazione integrativa trasmessa sia insufficiente e/o non adeguata la richiesta di autorizzazione allo scarico è respinta. La presentazione della richiesta di Autorizzazione allo scarico non costituisce

titolo alla sua attivazione che dovrà avvenire solo al rilascio dell'Autorizzazione. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 8 – Rilascio del provvedimento autorizzativo

Il provvedimento autorizzativo avviene con il rilascio di specifica Autorizzazione allo scarico al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione potrà contenere prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia effettuato in conformità alle disposizioni di Legge e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente. Si precisa che l'atto autorizzativo è riferito alla compatibilità del programmato scarico con la normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.Lgs. 152/06, ed esula dalle altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione (urbanistiche, ambientali, ecc.). Nel caso di scarico recapitante in corso d'acqua naturale o canale artificiale, od in fosse poste a lato di strade pubbliche, il titolare dello scarico, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà provvedere ad ottenere l'assenso del Ente titolare del corpo idrico o della strada.

Art. 9 – Dinieghi e reiezioni

Qualora non sussistano i presupposti tecnici per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, gli uffici provvederanno a redigere un provvedimento di diniego. Peraltro, qualora l'atto risultasse non dovuto, si procederà con un provvedimento di reiezione della domanda presentata, o qualora l'Amministrazione Comunale non fosse competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta si procederà alla trasmissione degli atti all'Ente competente con nota inviata per conoscenza al soggetto istante. Il verificarsi dei casi di cui sopra non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o non competenza dell'Amministrazione al rilascio dell'atto autorizzativo.

Art. 10 – Diffida e revoca dell'autorizzazione

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, gli uffici procederanno in attuazione dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06. In caso di revoca la nuova autorizzazione verrà rilasciata a seguito di presentazione di istanza a firma del titolare dello scarico che dovrà giustificare, con idonea documentazione a supporto (anche a firma di tecnico abilitato se necessario), il superamento dei limiti ostativi che hanno portato al procedimento di revoca confermando nel contempo il permanere in essere di tutte le altre condizioni che hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione.

Art. 11 – Variazioni

In caso di variazione di sede legale, di titolarità dello scarico, di ragione sociale, il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico deve trasmettere idonea informativa contenente le nuove indicazioni all'Ufficio Ecologia. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione e ne derivi una modifica agli impianti di depurazione esistenti e/o uno scarico con caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle autorizzate, deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione che non modifichi gli impianti di depurazione esistenti e che dia luogo ad uno scarico con caratteristiche quali-quantitative identiche a quelle autorizzate deve essere inoltrata comunicazione riportante l'informativa e le nuove indicazioni; l'Ufficio competente valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute.

Art. 12 – Comunicazione atti

L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione verrà comunicato al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico mediante lettera del responsabile del procedimento con indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto presso gli uffici comunali. I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione verranno notificati al titolare dello scarico con le modalità amministrative di legge.

Art. 13 – Trattamenti appropriati

Considerato che l'art. 9 del D.P.G.R. n. 28/R del 23/05/2003 disciplina che il Comune, con proprio atto, definisca, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della L.R. 64/01, criteri, modalità e procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 64/01. Preso atto che nella D.P.G.R. n. 28/R del 23/05/2003 al punto 2 dell'allegato 2 – Trattamenti appropriati – si stabilisce che l'autorità competente al rilascio all'autorizzazione allo scarico, può ritenere, caso per caso, idoneo il trattamento appropriato anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elencate nella tabella della D.P.G.R. n. 28/R del 23/05/2003. Preso atto della nota (b) della tabella n. 1 dell'Allegato n. 2 – Tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati – nella quale i trattamenti appropriati della tabella n. 1 non si applicano allo scarico sul suolo ma che tuttavia le indicazioni contenute nella tabella costituiscono un utile riferimento di buona norma tecnica per il trattamento di acque reflue domestiche prima dello scarico sul suolo da parte di insediamenti ed installazioni od edifici isolati (art. 100, comma 3 del D. Lgs. 152/06). Preso atto della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04 febbraio 1977. Considerato che la falda della pianura di Lucca è stata inserita ed individuata come corpo idrico significativo sotterraneo con Deliberazione della Giunta Regionale 10 Marzo 2003 n. 225. Sentito anche in merito il parere espresso dal Dipartimento Provinciale ARPAT sui sistemi di trattamento che devono essere realizzati per la depurazione dei reflui aventi caratteristiche di scarico di natura domestica od ad essa assimilati, vengono indicati schematicamente gli impianti di trattamento reflui ritenuti idonei a garantire una adeguata depurazione dei liquami in relazione a quanto sopra riportato. Tali impianti ritenuti idonei sono evidenziati nelle schede che si allegano alla parte delle specifiche tecniche degli impianti. In relazione all'esistenza di difficoltà logistiche oggettive o per tipologie di attività particolari, potranno essere oggetto di valutazione e di Autorizzazione, tipologie di impianti di depurazione di natura diversa dagli schemi precedentemente proposti, in tal caso dovrà essere acquisito idoneo parere Favorevole di ARPAT – Dip. di Lucca. Tali impianti dovranno comunque garantire un adeguato livello di depurazione delle acque scaricate. La differente tipologia di impianto proposta dovrà risultare da apposita relazione tecnica redatta da professionista abilitato e verificata dai competenti uffici comunali. La tipologia dell'impianto adottato, il dimensionamento e la sua capacità di scarico nel suolo è subordinata alla definizione delle potenzialità di assorbimento nel terreno come risultante da apposita relazione geologica o geopedologica nell'ambito della quale dovrà essere definito il rispetto dei vincoli previsti dalla D.l. del 04.02.77 e del dimensionamento dei sistemi di smaltimento nel suolo. Potrà essere acquisito il Nulla Osta del Dipartimento ARPAT di Lucca per la progettazione, dimensionamento e le altre specifiche tecniche da osservarsi nella realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o ad esse assimilate a corredo di attività che scaricano acque reflue assimilate a domestiche come definite nell'Allegato n. 1 del D.P.G.R. n. 28/R del 23.05.03. Ai sensi del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 tutti gli scarichi devono essere resi accessibili ed ispezionabili all'Autorità competente alla vigilanza, ed inoltre dovrà essere realizzato idoneo pozzetto di prelievo da realizzarsi subito a monte del punto di immissione nel suolo o nel corso d'acqua superficiale.

Art. 14 – Acque meteoriche

Non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici ed assimilati le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazzi, resedi, cortile, strade, ecc. le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo (fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.).

Art. 15 – Impianti di depurazione esistenti

Gli impianti di depurazione di acque reflue domestiche esistenti alla data del 29 maggio 2003 a servizio di insediamenti o agglomerati con carico inquinante minore o uguale a 100 A.E. sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato 5 del D.L. 152/99 qualora rispettino le seguenti condizioni:

- a) – essere progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera del 04/02/77, del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
- b) - il titolare dimostra e garantisce nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, ed il rispetto delle condizioni di autorizzazione;

Art. 16 – Norma finale

Il fac-simile e la modulistica allegati al presente regolamento sono suscettibili di tutte le variazioni necessarie per l'adeguamento alle future normative vigenti in materia. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, trovano peraltro piena applicazione le altre disposizioni normative vigenti. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Il presente regolamento una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per :

a) - "Abitante equivalente" il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno, o una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno (COD) od un volume di scarico di 200 litri per a.e. per giorno, facendo riferimento al valore più alto.

Per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti di un immobile possono essere utilizzati in maniera indicativa i valori di seguito riportati :

- **Insedimenti residenziali** Gli abitanti equivalenti di una abitazione possono essere desunti dal numero delle camere esistenti nell'immobile, assegnando un valore di n. 2 a.e. per le camere matrimoniali e per le camere aventi una superficie uguale o superiore a mq. 14,00, e 1 a.e. alle camere che hanno superficie inferiore ai mq. 14,00 ;
- **Attività di ristorazione** Ogni coperto produce uno scarico indicativo di 25 lt./giorno ed ogni dipendente dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo di 60 lt./giorno ;
- **Attività industriali - artigianali ed impianti sportivi sia privati che pubblici** Ogni dipendente, sia esso operaio od impiegato dell'attività così come ogni utilizzatore dell'impianto sportivo dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 60 lt./giorno ;
- **Attività Direzionali e Commerciali** Ogni dipendente dell'attività dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 50 lt./giorno ;
- **Bar e locali commerciali o artigianali laddove è previsto la presenza di un W.C. per il pubblico** Ogni avventore del locale dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 10 lt./giorno mentre il personale dipendente ed/o il gestore del locale danno luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 60 lt./giorno;

b) - Si intendono per acque grigie le acque reflue saponose provenienti dai locali ad uso di lavanderia ;

c) - Si intendono per acque nere le acque reflue provenienti dai vani ad uso di servizio igienico del fabbricato ;

d) - Si intendono per acque reflue domestiche, le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, di cui alla tab. 1 dell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 Maggio 2003 n. 28/R;

e) - Si intendono trattamenti appropriati, il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità, ovvero sia conforme alle disposizioni della tab. 2 dell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 Maggio 2003 n. 28/R ed ai sistemi individuati dal presente Regolamento ;